

L'OPINIONE

BILANCIO

Sequestro preventivo e bilancio d'esercizio: tra rappresentazione contabile e limiti alla deducibilità

di Raffaele Marcello | 25 GIUGNO 2025

Il sequestro preventivo disposto in fase d'indagine penale può produrre effetti rilevanti sia sul piano contabile, con la necessità di valutare l'imputazione in bilancio delle somme oggetto di vincolo, sia su quello fiscale, in particolare in relazione alla possibilità o meno di dedurre la relativa perdita.

Il **sequestro preventivo** disciplinato dall'art. 321, comma 2, del Codice di procedura penale, rappresenta una misura cautelare reale diretta a congelare beni che costituiscano il profitto o il prezzo del reato, con finalità anticipatorie rispetto alla confisca. Nella prassi giudiziaria è frequente che tale misura colpisca somme liquide riconducibili a una società indagata o a soggetti a essa collegati. Le **somme sequestrate** vengono generalmente depositate presso il Fondo Unico Giustizia (FUG), che opera come soggetto gestore. In tali circostanze si pone la questione della corretta imputazione in bilancio di tali importi e, più in generale, della possibilità di dedurre l'eventuale perdita rilevata.

Dal punto di vista contabile, l'**imputazione a "perdita su crediti" di somme sottoposte a sequestro** non trova fondamento nei Principi contabili vigenti. In particolare, il paragrafo 71 dell'OIC 15 stabilisce che un credito può essere cancellato dal bilancio solo in presenza di due condizioni alternative: l'estinzione dei diritti contrattuali sui flussi finanziari (ad esempio per pagamento, prescrizione, rinuncia, rettifica di fatturazione o altri eventi che comportino la perdita del diritto a ricevere la prestazione), oppure il trasferimento dei diritti contrattuali accompagnato dal trasferimento sostanziale dei rischi connessi. L'applicazione al caso delle somme sottoposte a sequestro preventivo non appare corretta. Il sequestro, infatti, non estingue il diritto né comporta la sua cessione: si tratta di una misura temporanea e cautelativa, soggetta alla possibile revoca o alla definitiva ablazione solo in caso di successiva confisca. Di conseguenza, il credito deve restare iscritto in bilancio, seppure con la possibilità di essere riclassificato come "credito verso FUG".

La questione è stata affrontata (non di recente) anche dall'Agenzia delle Entrate, con la Risposta all'interpello n. 196 del 20 aprile 2022. In tale occasione, l'Amministrazione finanziaria ha escluso la possibilità di dedurre ai fini IRES la perdita contabilizzata a seguito dello stralcio di un credito oggetto di sequestro preventivo. L'Agenzia ha rilevato che la perdita non soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 101, comma 5, del TUIR, secondo cui le perdite su crediti sono **deducibili solo in presenza di "elementi certi e precisi"**. Tali elementi sussistono, ad esempio, in caso di cancellazione del credito dal bilancio effettuata in applicazione dei Principi contabili, ma solo se ricorrono le condizioni tecniche previste. L'Agenzia ha chiarito che, essendo il sequestro misura cautelare e non definitiva, l'impresa conserva ancora un diritto, seppur sospeso, sulla somma, e quindi non può considerare il credito come perso in via definitiva. L'effetto estintivo si realizza soltanto con l'irrogazione della pena accessoria della confisca, che rende definitiva la perdita.

La Risposta dell'Agenzia (da considerarsi non superata) evidenzia inoltre che non può trovare applicazione l'art. 13-bis del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, che consente ai soggetti che redigono il bilancio in base al Codice civile (esclusi i soggetti *ex art. 2435-ter c.c.*) di applicare i criteri previsti dai Principi contabili anche ai fini fiscali. Di conseguenza, in presenza di una microimpresa, non è possibile fare affidamento sulla rappresentazione contabile per ottenere effetti fiscali. La microimpresa, pur adottando un criterio prudenziale in bilancio (ad esempio imputando la perdita su crediti), non può dedurre tale componente se non sussistono gli elementi autonomamente richiesti dal TUIR. Questo comporta una sostanziale **differenza di trattamento** tra soggetti ordinari e microimprese, rafforzando l'obbligo per queste ultime di verificare con attenzione i presupposti di deducibilità.

In tale contesto, è stato anche affrontato il tema della possibilità di **iscrivere un fondo per rischi** ai sensi dell'OIC 31. L'ipotesi era stata avanzata nel caso in cui le somme sequestrate siano ritenute a rischio di definitiva ablazione, ma l'applicazione concreta risulta estremamente limitata. L'accantonamento al fondo rischi richiede l'esistenza di una passività potenziale o attuale probabile e stimabile. Tuttavia, nel caso del sequestro, l'evento generatore della perdita (cioè la confisca) non si è ancora verificato e, fino a quel momento, il diritto al rimborso delle somme permane. Di conseguenza, l'iscrizione di un fondo per rischi a copertura della perdita futura non appare conforme agli standard contabili, sebbene potrebbe essere valutata l'opportunità di fornire un'adeguata informativa in nota integrativa circa l'esistenza del sequestro e le sue possibili conseguenze.

Un'altra ipotesi da considerare è quella del **sequestro di partecipazioni societarie**. In questo caso, la misura non colpisce somme liquide ma quote di partecipazione al capitale di altre società. L'effetto principale non riguarda la componente patrimoniale, bensì quella amministrativa. In virtù dell'art. 2352 c.c., il diritto di voto e gli altri diritti amministrativi vengono esercitati dal custode giudiziario. Si tratta di una forma di sospensione della legittimazione societaria, con effetti sulla *governance* e sulla possibilità per il socio sequestrato di influire sulle decisioni della società partecipata. Tuttavia, anche in questo caso non si verifica una perdita patrimoniale da rilevare in bilancio: la partecipazione resta nella disponibilità giuridica del soggetto, sebbene temporaneamente vincolata. Non si giustifica pertanto né una svalutazione né una cancellazione, a meno che non intervengano fatti nuovi (es. confisca definitiva, perdita di valore durevole).

Nel complesso, il trattamento contabile e fiscale delle somme sottoposte a sequestro richiede una rigorosa coerenza tra principio di prudenza, normativa civilistica e vincoli fiscali. La rappresentazione corretta è quella di un **credito sospeso, iscritto verso il FUG**, accompagnata da **informativa in nota integrativa**. La perdita su crediti potrà essere contabilizzata, e quindi dedotta, solo in presenza della confisca definitiva. Le **microimprese**, in particolare, devono prestare attenzione ai limiti normativi derivanti dalla loro qualifica civilistica. L'adozione di comportamenti contabili imprudenti, come la cancellazione prematura del credito, potrebbe comportare rilievi da parte dell'Amministrazione finanziaria o del revisore, oltre che una rappresentazione non veritiera della situazione patrimoniale. Infine, è fondamentale **mantenere traccia di tutte le comunicazioni con l'autorità giudiziaria** e aggiornare il bilancio in base all'evoluzione del procedimento, per garantire una corretta informazione agli *stakeholders*.